

Art. 69
Sala giochi

1. Definizione: per "Sala Giochi" si intende uno o più locali comunicanti tra loro, allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito, ove dietro pagamento delle tariffe previste e portate a conoscenza dei frequentatori nelle forme e modalità stabilite dalle norme vigenti in materia, sono messi a disposizione degli avventori apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, come definiti all'art. 110 del T.U.L.P.S., oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o Juke - box e simili, considerati leciti dalla legge.

2. L'apertura, l'esercizio dell'attività, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie di una "Sala Giochi" è subordinata al rilascio da parte del Comune della Licenza prevista dall'art. 86/1° comma R.D. 18.06.1931, n. 773 - T.U.L.P.S., rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11, 12 e 92 dello stesso T.U.L.P.S., nonché previa verifica della sussistenza delle condizioni di seguito riportate:

a) all'interno della circonferenza, avente raggio di 500 m., e centro corrispondente all'ingresso dei locali da utilizzare, non ricadano scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti;

b) alla disponibilità di una superficie utile interna, da destinare alla commercializzazione dei prodotti da gioco, escluso quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, non inferiore a mq. 80;

c) idonea presenza di parcheggi nelle immediate vicinanze dei locali da utilizzare.

3. La richiesta tendente ad ottenere il rilascio della Licenza per l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento di "Sala Giochi", redatta in carta legale, deve essere indirizzata al Sindaco e deve contenere le generalità complete del richiedente e, nel caso di società, la ragione sociale e le generalità complete del legale rappresentante, nonché tutti i dati relativi all'ubicazione e alla superficie dei locali da utilizzare e il testo e/o il logo dell'insegna.

4. La licenza è rilasciata, nel rispetto delle norme suindicate, del Regolamento di Igiene, delle norme vigenti in materia di urbanistica, di destinazione d'uso dei locali e di tutela ambientale.

5. Non è consentito l'insediamento di più di una "Sala Giochi", per ognuna delle tre zone circoscrizionali (A - B - C) in cui è suddiviso il territorio Comunale, nel rispetto delle condizioni sopra riportate.

6. E' obbligatorio installare gli apparecchi in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio, e arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata. Tali giochi inoltre non possono essere posti su suolo pubblico o ad uso pubblico anche se in concessione o comunque all'esterno dei locali.

7. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:

a) ai minori di anni 18, relativamente agli apparecchi e congegni che prevedono vincite in denaro;

b) ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;

c) ai minori in genere (compresi quelli nella fascia d'età fra i 14 ed i 18 anni), a meno che non siano accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenne, durante gli orari di apertura delle scuole;

d) esclusi locali in edifici e/o immobili anche a parziale uso di civile abitazione.

8 L'orario di esercizio delle sale giochi è disciplinato dal Sindaco con apposita ordinanza.

9. A seguito di accertate ripetute problematiche inerenti l'ordine pubblico, la sicurezza urbana, l'incolumità pubblica e il decoro urbano, il Sindaco può con ordinanza motivata ridurre o rimodulare l'orario di lavoro delle singole attività, così come previsto dalla normativa vigente.